

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Il cittadino extracomunitario in possesso dei requisiti di seguito riportati, può richiedere, per sé e per i propri familiari, il **'permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo'**.

La richiesta di rilascio del 'permesso per soggiornanti di lungo periodo' deve essere presso gli uffici postali, compilando l'apposito modulo.

Il rilascio è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un **test di conoscenza della lingua italiana**.

Tale conoscenza viene verificata attraverso un apposito test a cui lo straniero potrà accedere previa presentazione di richiesta da inoltrare esclusivamente con modalità informatica, presso la prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente.

E' introdotto, inoltre, l'obbligo di sottoscrivere - contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno - un **Accordo di integrazione articolato per crediti**, la cui integrale perdita comporta la revoca del permesso di soggiorno (vedi sezione "Permessi di soggiorno").

I requisiti

Per l'ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è necessario dimostrare di:

- soggiornare in Italia **da almeno 5 anni** ed essere **in regola con il permesso di soggiorno**;
- percepire un **reddito non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale**.

Diritto d'ingresso e soggiorno per i familiari

Lo straniero **può richiedere il rilascio del 'permesso per soggiornanti di lungo periodo' anche per i familiari** di seguito elencati:

- **coniuge** non legalmente separato;



- **figli minori a carico**, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso;
- **figli maggiorenni a carico**, qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti un'invalidità totale;
- **genitori a carico**, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine;
- **genitori ultrasessantacinquenni**, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.

Lo straniero che vuole richiedere il rilascio del 'permesso per soggiornanti di lungo periodo' per i propri familiari, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un **reddito annuo** non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si fa la richiesta per un solo familiare; al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si fa la richiesta per due o tre familiari; al triplo se si fa la richiesta per quattro o più familiari;
- l'attestazione da parte dell' Ufficio tecnico comunale dei parametri previsti dalla legge regionale per l'abitabilità oppure l'attestazione da parte dell' Azienda unità sanitaria locale dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria.

Domanda

Alla domanda è necessario allegare:

- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
- copie delle buste paga relative all'anno in corso;
- documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
- bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50)
- contrassegno telematico da € 16,00
- Il costo della raccomandata è di € 30;



- Contributo per il rilascio del permesso (vedi sezione 'permessi di soggiorno')

Il 'permesso per soggiornanti di lungo periodo':

- è a tempo indeterminato;
- viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta;
- è valido come documento di identità per non oltre 5 anni dal rilascio o dal rinnovo e deve essere aggiornato, a richiesta dell'interessato, nel caso in cui si cambi residenza o i dati del passaporto o lo stato civile;
- è revocato in caso di espulsione, di assenza dal territorio dell' UE per più di 12 mesi consecutivi o dal territorio dello Stato per più di 6 anni; di conferimento di un 'permesso per lungo soggiornanti' da parte di un altro Stato UE.

Vantaggi

Il 'permesso per soggiornanti di lungo periodo' consente di:

- **entrare** in Italia **senza visto**;
- **svolgere** in Italia **qualsiasi attività lavorativa**, autonoma o subordinata. **N.B.** Per quest'ultima non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno ;
- accedere ai **servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione**, in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale (compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi popolari) ;
- avere l'**assegno dell'Inps per gli invalidi civili e l'assegno sociale**;
- **partecipare alla vita pubblica locale**, anche votando (se previsto);
- **non essere più espulsi dall'Italia**, tranne che per gravi motivi di sicurezza nazionale.

Attenzione: è opportuno richiedere il 'permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo' non appena si siano raggiunti i requisiti di residenza e di reddito richiesti, al fine di usufruire di tutti i vantaggi che da questo derivano.

La nuova disciplina sarà applicata anche agli stranieri già titolari di carta di soggiorno.



Quando non può essere concesso

Il 'permesso per soggiornanti di lungo periodo' non può essere concesso allo straniero che, pur avendo maturato i 5 anni di permanenza regolare in Italia, risulti in possesso, al momento della richiesta, di uno dei seguenti permessi di soggiorno:

- per motivi di studio o formazione professionale;
- per motivi umanitari/di protezione sociale (oppure se in attesa di una decisione su tale richiesta);
- per richiesta di asilo (oppure se in attesa di una decisione su tale richiesta)

Va, però, precisato che questi titoli di soggiorno, anche se non consentono di accedere direttamente al permesso di soggiorno CE', risultano **utili al raggiungimento del requisito dei 5 anni di permanenza regolare**.

Invece, se lo straniero è in possesso di un **permesso di soggiorno di breve durata** non può né richiedere il 'permesso di soggiorno CE' né utilizzare il periodo di soggiorno 'di breve durata' ai fini del raggiungimento del requisito dei 5 anni di permanenza.

Straniero in possesso di un 'permesso per soggiornanti di lungo periodo' rilasciato da un altro Stato membro

Soggiorni superiori a 3 mesi

Lo straniero titolare di un 'permesso per soggiornanti di lungo periodo' rilasciato da un altro Stato dell'Unione Europea, può entrare in Italia senza visto e soggiornarvi per un periodo superiore a 3 mesi, al fine di:

- **svolgere un'attività di lavoro subordinato**, per la quale sono necessarie sia la richiesta da parte del datore di lavoro del 'nulla osta al lavoro' presso lo Sportello Unico per l'immigrazione sia la 'stipula del contratto di soggiorno';
N.B. La richiesta di nulla osta al lavoro subordinato può essere fatta esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito **www.interno.it**;
- **svolgere un'attività di lavoro autonomo** La certificazione che attesti che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività viene rilasciata dallo Sportello Unico;



- seguire un **corso di studi o di formazione professionale**;
- **soggiornare per altro scopo lecito**, dimostrando, però, una disponibilità di risorse economiche pari al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché il possesso di un'assicurazione sanitaria.

Allo straniero verrà rilasciato un permesso di soggiorno attinente ai motivi di permanenza sul territorio nazionale

Diritto d'ingresso e soggiorno per i familiari

I familiari dello straniero titolare di un 'permesso di soggiorno CE' rilasciato da un altro Stato membro, possono entrare in Italia senza visto ed ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.

A tal fine sono necessari, da parte dello straniero, gli stessi **requisiti di alloggio e di reddito** previsti per il ricongiungimento familiare e, da parte dei familiari, il **possesso di un valido titolo di soggiorno** rilasciato dallo Stato membro di provenienza.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari:

- **ha la stessa durata del permesso del familiare** a cui ci si ricongiunge;
- è **rinnovabile** insieme con quest'ultimo;
- consente di:
 - accedere ai servizi assistenziali;
 - iscriversi a corsi di studio o formazione professionale;
 - iscriversi nelle liste di collocamento;
 - svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.

Dopo 5 anni di regolare permanenza in Italia, lo straniero, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, può richiedere alla Questura competente il 'permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo'.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Dell'avvenuto rilascio viene informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente 'permesso per soggiornanti di lungo periodo'.

Lo straniero, in possesso dei requisiti di reddito e di alloggio sopra riportati, può richiedere il rilascio del 'permesso per soggiornanti di lungo periodo' **anche per i familiari**.

Soggiorni inferiori a 3 mesi

Per soggiorni inferiori a 3 mesi, lo straniero titolare di un 'permesso per soggiornanti di lungo periodo' rilasciato da un altro Stato membro e i suoi familiari **devono dichiarare la loro presenza alla Questura** della provincia in cui si trovano, entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso. Gli verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.